

DELIBERA N.144/10/CONS

Archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 64/09/DIT avviato nei confronti della società BT Italia S.p.A. per la violazione dell'articolo 3, commi 3 e 4 della delibera n.96/07/CONS

L'AUTORITA',

NELLA riunione del Consiglio del 16 aprile 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 96/07/CONS del 22 febbraio 2007 recante disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni economiche relative alle offerte di servizi di telefonia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2007;

VISTO l'atto di contestazione del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 64/09//DIT del 2 dicembre 2009, notificato il 9 dicembre 2009, con il quale è stata contestata alla società BT Italia S.p.A. con sede legale in Milano alla via Tucidide, 56 la violazione dell'art. 3, commi 3 e 4, della Delibera dell'Autorità n. 96/07/CONS in combinato disposto dell'art. 71 del d. lgs. 1° agosto 2003 n. 259, per non aver comunicato all'indirizzo di posta elettronica *pianitariffari@agcom.it* l'indirizzo internet relativo ai propri piani tariffari dal quale sia possibile reperire le informazioni commerciali concernenti tutte le offerte commerciali e le relative condizioni contrattuali nonché per l'omessa pubblicazione sul proprio sito web, con apposito collegamento *home page*, l'elenco delle offerte vigenti, condotte sanzionabili ai sensi dell'art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

VISTE le controdeduzioni della società BT Italia S.p.A. e la relativa documentazione prodotta;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Deduzioni della società BT Italia S.p.A.

La società BT Italia S.p.A. ritiene che la contestazione dell'Autorità sia priva di giustificazione per i seguenti motivi:

BT Italia S.p.A. è un operatore che rivolge la sua attività di fornitura di servizi di comunicazione elettronica esclusivamente a clientela "*business*", e quindi a soggetti muniti di partita I.V.A. che utilizzano il servizio di comunicazione elettronica richiesto per scopi riferibili all'attività lavorativa commerciale o professionale svolta.

Tale tipologia di attività è chiaramente indicata nel sito web istituzionale di BT.

BT si avvale, oltre che della forza di vendite interna focalizzata su una clientela aziendale medio-grande, anche di una rete di agenzie che promuove i servizi offerti a clienti che sono unicamente aziende medio piccole. All'uopo, la documentazione utilizzata per tale clientela è in forma standardizzata.

Alla luce della concreta attività svolta da BT risulta priva di pregio la contestazione mossa dall'Autorità in considerazione del fatto che le prescrizioni regolamentari in tema di trasparenza si rivolgono esclusivamente ad operatori che offrono servizi a "consumatori" e, ai sensi della normativa di settore, tali non sono le aziende e/o i professionisti.

Per quanto sopra esposto, la società chiede la revoca dell'atto di contestazione e la conseguente archiviazione del procedimento.

II. Valutazioni dell'Autorità in merito alla fattispecie in esame

Le eccezioni sollevate dalla società BT Italia S.p.A. sono integralmente accoglibili.

In relazione a quanto dedotto dalla società BT Italia S.p.A., in merito alla tipologia di clientela a cui rivolge la propria offerta commerciale, appare non applicabile la sanzione di cui all'art. 98, comma 16 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 prevista per la violazione della Delibera 96/07/CONS.

La Delibera in parola, infatti, mira a tutelare la clientela residenziale offrendole strumenti di maggiore trasparenza delle offerte presenti sul mercato delle comunicazioni, ma non si rivolge nel contempo ai clienti *business*, spesso oggetto di contrattualizzazione *ad personam*.

Per tali motivi si ritiene di poter accogliere le osservazioni di BT Italia S.p.A. che produce in atti tutte le offerte vigenti.

RITENUTO, pertanto, che non ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 98, comma 16, del d. lgs. 259/2003;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento n. 64/09/DIT del 2009, avviato nei confronti della società BT Italia S.p.A. per le motivazioni sopra esposte.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 16 aprile 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola